

I QUADERNI  
FISCALI  
FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in  
ambito sportivo

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

📞 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione  
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:  
Dott. Francesco De Nardo -  
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa  
Katia Arrighi

# I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- LE DISPENSE -

## OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale.

## LE NOVITA' PER IL 2020

A Cura del Coordinamento Nazionale Fiscocsen  
Dott. Francesco De Nardo – Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi



**LE NOVITA' PER IL 2020**  
**LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160**  
**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE**  
**PER IL TRIENNIO 2020-2022**

*A Cura del Coordinamento Nazionale Fiscocsen  
Dott. Francesco De Nardo – Avv. Paolo Rendina – Dott.ssa Katia Arrighi*

Ci sono delle novità per il 2020 come accade per ogni anno e le principali, analizzate dal Dottor De Nardo sono le seguenti:

**Sport bonus art. 1 Commi 177-179**

Proroga del credito d'imposta al 65% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa, se destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

**Tracciabilità delle detrazioni Commi 679 e 680**

Per godere delle detrazioni IRPEF al 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi) diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Circa l'art. 15 TUIR ricordiamo che al proprio interno riporta tra gli oneri fiscalmente rilevanti ai fini della detrazione IRPEF del 19%:

**ART. 15 comma 1 lettera i-ter:** le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**ART. 15 comma 1 lettera i-quater:** le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis);(1)

**ART. 15 comma 1 lettera i-quinquies:** le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

## LE ASD / SSD IN REGIME 398/1991 SONO SOGGETTE O MENO ALL'OBBLIGO DELLA TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI CORRISPETTIVI?

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, e prevede l'individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le attività avviate nell'anno 2019 il suddetto obbligo non può applicarsi a partire dall'1 luglio 2019 (ma solo dall'1 gennaio 2020) in considerazione della inesistenza di un volume di affari per il periodo di imposta 2018.

Anche se non precisato dal D.Lgs n. 127/2015, si ritiene che le operazioni oggetto di memorizzazione ed invio siano i corrispettivi rilevanti ai fini IVA (relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972).

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi produrrà le seguenti **semplificazioni**:

- SOSTITUISCE la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, comma 1, DPR 633/1972;
- SOSTITUISCE la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale).

Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura (elettronica), ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Per le operazioni certificate da fattura elettronica non ricorre l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

### **ESONERI**

L'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi con decorrenza dal 1 luglio 2019 interessa solo i soggetti con volume d'affari (o totale dei ricavi commerciali) superiori a euro 400.000.

Si può equiparare al concetto di volume d'affari l'ammontare complessivo dei ricavi rilevanti ai fini IVA e quindi i soli proventi "commerciali".

**Ne consegue di contro che non devono essere considerati i proventi relativi ad attività istituzionali visto che i ricavi che rilevano per l'obbligo in commento sono quelli commerciali.**

Circa le ASD/SSD che sono in REGIME 398 per definizione sono escluse dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi e le ASD/SSD in Legge 398 per definizione hanno un ammontare dei ricavi commerciali che non può superare il plafond di 400.000 €.

Pertanto:

a) le ASD/SSD che NON sono in Legge 398 **SONO STATE obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1 luglio 2019 soltanto qualora, appunto, l'ammontare dei propri ricavi commerciali ("volume d'affari", sussistendo per queste l'obbligo della dichiarazione annuale IVA) avesse superato i 400.000 euro.**

b) le ASD/SSD che sono in Legge 398 sono state escluse dall'obbligo decorrente dal 1 luglio 2019 della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre il **Decreto del 10/05/2019 - Min. Economia e Finanze** prevede espressamente l'esonero per i soggetti in regime 398 e specificamente il suddetto Decreto **all'art. 1 comma 1 lettera a)** ribadisce che fino al 31 dicembre 2019 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle operazioni di cui all'art. 2 del d.p.r. 21 dicembre 1996, n. 696» (che espressamente cita le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della disciplina di cui alla legge n. 398/91).

E' intervenuto poi **DECRETO del MINISTERO DELL'ECONOMIA e FINANZE del 24 dicembre 2019** *«Modifica del decreto 10 maggio 2019, recante: «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita' esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi». Che prevede all'Art. 1 comma 1 lettera d) che all'art. 2 comma 2 del decreto 10 maggio 2019 le parole "fino al 31 dicembre 2019" siano sostituite con "in fase di prima applicazione".*